



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



Dal Fallimento alla Liquidazione giudiziale
Le principali novità introdotte dal D. Lgs. n. 14/2019

IL CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Prof. Avv. Piera Pellegrinelli

26 settembre 2019

Reclamo

- Normativa di riferimento: art. 247 CII
- Il decreto pronunciato dal tribunale è reclamabile
- Autorità competente: corte d'appello
- Procedimento in camera di consiglio.

- Atto introduttivo: ricorso
- Termine per proposizione: 30 gg dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria
- Contenuto:
 - Indicazione della corte d'appello competente;
 - Generalità dell'impugnazione e del suo procuratore ed elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello;

- Esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;
- Indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

Iter:

- Il presidente entro 5gg dal deposito designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro 60 gg dal deposito;
- Il ricorso unitamente al decreto deve essere notificato a cura del reclamante entro 10 gg dalla comunicazione del decreto, al curatore al debitore, al proponente ed agli opposenti

- Le parti che vogliono costituirsi devono farlo almeno 10 gg prima dell'udienza con memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto ed in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
- La corte provvede con decreto motivato, impugnabile con ricorso per cassazione entro 30 gg dalla notificazione

Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale

- Il concordato omologato **è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale**, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo

- I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli altri obbligati in via di regresso.

Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale

- L'adempimento del concordato è sorvegliato da:
 - giudice delegato;
 - curatore;
 - comitato dei creditori

- Accertata la completa esecuzione del concordato il giudice delegato ordina :
 - lo svincolo delle cauzioni;
 - la completa cancellazione delle ipoteche;
 - l'adozione di ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato.

Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale

➤ Motivi di richiesta:

- 1) Le garanzie promesse non sono costituite;
- 2) Il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato.

➤ Legittimazione attiva:

- ciascun creditore

- Termine per la proposizione:
1 anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.
- Il procedimento si svolge secondo le regole previste per l'apertura della liquidazione giudiziale (art. 41 CCII).

- Il tribunale si pronuncia con sentenza provvisoriamente esecutiva, reclamabile avanti la corte d'appello nel termine di 30 gg.
- Nel caso di sentenza che disponga la risoluzione del concordato si riapre la procedura di liquidazione giudiziale.

Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale

- Motivi per annullamento:
 - È stato dolosamente esagerato il passivo;
 - È stata sottratta una parte rilevante dell'attivo;
 - È stata dissimulata una parte rilevante dell'attivo.
- Autorità competente: tribunale
- Legittimati attivi: curatore/qualunque creditore

- Termine: entro 6 mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.
- L'iter procedurale è uguale a quello previsto per la risoluzione del concordato.
- La sentenza di annullamento del concordato è provvisoriamente esecutiva e riapre la procedura di liquidazione giudiziale.
- La sentenza è reclamabile

Effetti della riapertura

- Concorso dei vecchi e nuovi creditori (art. 238 CCII)
- I termini per le azioni revocatorie sono computati dalla data della sentenza di riapertura (art. 239 CCII)
- Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o tra conviventi di fatto, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura della procedura (art. 239 CCII)

Nuova proposta di concordato

- Una volta reso esecutivo lo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato.

n.b. occorre che prima dell'udienza siano depositate le somme occorrenti per il suo integrale adempimento e siano prestate le garanzie equivalenti.